Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 115° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 28 ottobre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(8514)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1974, n. **504**.

Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati dall'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono accreditati al capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia su richiesta avanzata dal capo dell'ispettorato medesimo di volta in volta in relazione alle necessità.

Per tutti gli atti e provvedimenti comunque inerenti alla concessione di contributi e all'esecuzione di opere relative alle zone della Sicilia occidentale colpite dai terremoti del gennaio 1968, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

Il penultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, già sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968, n. 858, dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con il seguente:

« Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo

dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia emetterà subanticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi ».

Delle spese comunque eseguite il capo dell'ispettorato dà ragione, alla fine di ogni anno, all'ufficio di controllo della Corte dei conti istituito con l'articolo 18-*bis* del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491.

I conti stessi compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante subanticipazioni sono sottoposti al controllo della ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 2.

Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per lavori imprevisti il capo della sezione autonoma del genio civile può disporre, previa autorizzazione del capo dell'ispettorato, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, la esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1968, n. 858, sostitutivo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente:

« Nei limiti delle necessità delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresì, a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonché alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalità dei ricoveri residui ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, successivamente sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

« Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi purché i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti ».

Gli impegni di spesa assunti, dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono essere destinati per non meno dell'85 per cento agli interventi ed ai contributi nell'ambito dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è aggiunto il seguente:

« Per le finalità indicate nel comma precedente il presidente della regione può incaricare del compimento degli accertamenti necessari le sezioni autonome del genio civile competenti per territorio ».

Art. 6.

In deroga a quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il preventivo avviso delle gare mediante licitazione privata indette dall'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia è pubblicato per estratto sui principali quotidiani e il termine di diramazione degli inviti decorre dalla data dell'ultima pubblicazione.

Art. 7.

All'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è sostituito con il seguente:

« L'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 ha facoltà di affidare la progettazione e l'esecuzione delle opere relative all'attuazione dei piani particolareggiati, di cui al precedente primo comma, prioritariamente ai comuni interessati che devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta, agli istituti autonomi delle case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani nonché ai consorzi regionali istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ».

Art. 9.

E' in facoltà del capo dell'ispettorato affidare la direzione dei lavori agli ingegneri addetti all'ufficio tecnico dell'ispettorato, anche se assunti ai sensi della legge 30 luglio 1971, n. 491, senza che ciò comporti variazioni del trattamento economico, i quali eserciteranno le proprie attribuzioni alle dipendenze del capo della sezione autonoma del genio civile competente.

Art. 10.

I limiti massimi dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, indicati nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1° ottobre 1973 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 8 milioni, 9 milioni e 10 milioni.

Il limite di spesa ammissibile indicato nell'articolo 13-*sexies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è elevato a lire 14 milioni.

Art. 11.

Alle cooperative edilizie costituite fra proprietari di immobili da ricostruire o riparare, autorizzate a sostituirsi ai proprietari stessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 8 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e dall'articolo 13-*sexies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, può essere accordata dall'ispettorato, su parere dell'ufficio tecnico comunale, una anticipazione pari al 50 per cento del contributo spettante ad ogni singolo proprietario aderente alla cooperativa.

Ove l'anticipazione sia stata disposta nella misura prevista prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi di cui al precedente comma può essere accordata l'integrazione a favore della cooperativa dell'anticipazione stessa, previo conferimento da parte del socio della anticipazione già corrispostagli.

Art. 12.

Per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 soggetti a totale e parziale trasferimento, i benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 — limitatamente ad una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto — sono estesi ai pensionati e alle casalinghe quando il reddito complessivo della famiglia cui appartengono non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1967.

I benefici previsti dall'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con l'estensione di cui al comma precedente, si applicano anche nel caso di fabbricati demoliti per l'attuazione dei piani particolareggiati di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, quando sono stati richiesti i contributi sulla spesa per la ricostruzione dell'immobile.

Art. 13.

I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'articolo 16 e di cui al secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono elevati rispettivamente a lire 450 milioni e a lire 900 milioni.

Art. 14.

La concessione dei contributi in favore dei richiedenti non è pregiudicata dall'esistenza di censi, canoni, livelli, diritti ed oneri di qualsiasi natura.

Resta comunque salva ogni azione dei titolari dei citati censi, canoni, livelli, diritti ed oneri nei limiti dei contributi concessi, nei soli confronti del richiedente i contributi stessi.

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, quale risulta modificato dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con i seguenti:

« I proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani anzidetti hanno facoltà di richiedere, entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera comunale di adozione dei piani stessi, in luogo dell'indennità di espropriazione i benefici previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

Decorso tale termine gli interessati possono esercitare detta facoltà entro quaranta giorni decorrenti dalla data dell'invito all'uopo rivolto dal comune e comunque non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato di espropriazione ».

Art. 16.

Gli atti, contratti, documenti e formalità, stipulati o redatti fino al 31 dicembre 1975, occorrenti per la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate nelle località della Sicilia colpite dai terremoti del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa.

Per conseguire gli anzidetti benefici tributari occorre presentare una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dai locali organi dell'amministrazione dei lavori pubblici, da cui risulti che gli atti, contratti e formalità per i quali si richiedono i benefici sono diretti alla ricostruzione o alla riparazione delle opere distrutte o danneggiate dai terremoti della Sicilia del gennaio 1968.

Art. 17.

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui all'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 953, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è esteso anche ai giovani che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1974 e 1975.

Art. 18.

Il personale assunto a contratto in base al decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e successive modificazioni, può essere collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, in base a domanda da presentare entro il 31 ottobre 1974, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici con la disciplina giuridica ed economica del personale civile non di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

Alla spesa si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio afferenti alle spese per il personale del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 19.

All'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Ai lavori della commissione partecipa con voto deliberativo il sindaco del comune interessato alla programmazione o alla variante ».

Art. 20.

Nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, i proprietari dei fabbricati destinati ad uso agricolo, comunque catastati, da demolire in attuazione dei piani particolareggiati o per il trasferi-

mento dell'abitato, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, anche per la ricostruzione degli immobili su area di loro proprietà.

Per le aziende agricole dei comuni anzidetti il termine di presentazione delle domande per ottenere i benefici di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 14, è prorogato di altri novanta giorni decorrenti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

All'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al nono comma del presente articolo non si applica ove il trasferimento totale o parziale di proprietà, per atto tra vivi, verificatosi successivamente al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i figli naturali e gli adottivi e sia comprovato, anche mediante dichiarazione giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno godimento dell'abitazione ».

Art. 22.

All'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:

« Ove si constati che i lotti disponibili non sono sufficienti in relazione alle necessità, quali risultano dalle domande presentate dagli aventi diritto, l'assegnazione sarà effettuata per non più di un lotto in favore di ciascun proprietario e le ulteriori esigenze saranno soddisfatte man mano che si procederà all'acquisizione delle nuove aree occorrenti ».

Art. 23.

Il termine del 28 febbraio 1974 indicato dall'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, per la presentazione delle perizie e della documentazione a corredo delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza dei movimenti sismici indicati nell'articolo 2 del decreto medesimo, è stabilito al 31 dicembre 1974.

Il termine del 31 ottobre 1973, indicato dall'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è stabilito al 31 dicembre 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO — TANASSI — ANDREOTTI — TAVIANI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **505.**

Esecuzione dell'accordo per lo scambio dei pacchi con valore dichiarato fra l'Italia e l'Africa del Sud, firmato in Roma il 31 luglio 1973 ed in Pretoria il 29 agosto 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dal 1° gennaio 1974, all'accordo per lo scambio dei pacchi postali con valore dichiarato tra l'Italia e l'Africa del Sud, firmato in Roma il 31 luglio 1973 ed in Pretoria il 29 agosto 1973.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1974

Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 21. — SCIARRETTA

ACCORDO CONCERNENTE LO SCAMBIO DEI PACCHI CON VALORE DICHIARATO CONCLUSO TRA L'AMMINISTRAZIONE POSTALE DELLA REPUBBLICA DELL'AFRICA DEL SUD E L'AMMINISTRAZIONE POSTALE DELL'ITALIA.

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Nello scambio dei pacchi postali con valore dichiarato per i casi non previsti dal presente accordo bilaterale concluso tra le due parti contraenti, saranno applicabili le disposizioni del vigente accordo concernente i pacchi postali dell'U.P.U. e del suo regolamento di esecuzione.

2. Tutte le modalità dettagliate di esecuzione di questo accordo saranno decise mediante intese non formali tra le due parti contraenti.

Articolo 2

Descrizione sui fogli di via

I pacchi assicurati scambiati tra le parti contraenti dovranno essere descritti dettagliatamente sui fogli di via.

Articolo 3

Limiti di dimensioni e di peso e valore assicurato massimo

I limiti di dimensioni e di peso e del valore assicurato massimo dei pacchi con valore dichiarato saranno quelli che verranno stabiliti di volta in volta dalle due parti contraenti.

Articolo 4

Peso massimo dei sacchi pacchi

Il peso dei sacchi contenenti pacchi assicurati non dovrà eccedere i 36 kg.

Articolo 5

Servizi intermediari

I servizi di una delle parti contraenti potranno in qualsiasi momento essere utilizzati dall'altra parte contraente per la trasmissione di pacchi assicurati a qualsiasi luogo o Paese di destinazione con il quale quest'ultimo ha un servizio di pacchi assicurati. Le parti contraenti dovranno informarsi reciprocamente dei Paesi ai quali essi trasmettono i pacchi assicurati nonchè del limite massimo del valore dichiarato.

Articolo 6

Pacchi da rinviare all'origine in determinate circostanze

Un pacco assicurato, il cui destinatario si è trasferito in un Paese che non ammette i pacchi assicurati, sarà rinviato al Paese di origine a spese del mittente.

Articolo 7

Applicazione, entrata in vigore e durata dell'accordo

Questo accordo dovrà:

a) avere effetto da una data concordata dalle parti contraenti;

b) restare in vigore fino a che non sia modificato con consenso reciproco dalle parti contraenti e fino a che non sia disdetto con preavviso scritto da inviare sei mesi prima con lettera raccomandata.

FATTO in duplice copia in lingua inglese e italiana.

FIRMATO a Pretoria il 29 giorno di agosto 1973.

Per l'amministrazione postale
della Repubblica del Sud Africa
Postmaster General

FIRMATO a Roma il 31 giorno di luglio 1973.

Per l'Amministrazione postale dell'Italia
Il direttore generale
Michele PRINCIPE

AGREEMENT CONCERNING THE EXCHANGE OF INSURED PARCELS CONCLUDED BETWEEN THE POSTAL ADMINISTRATIONS OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND THE REPUBLIC OF ITALY.

Article 1

General provisions

1. Except where they are inconsistent with the provisions of this agreement or of any other bilateral agreement concluded between the two contracting parties, the provisions of the current postal parcels agreement of the Universal Postal Union and its detailed regulations shall apply to the exchange of insured parcels between the contracting parties.

2. All detailed measures for the implementation of this agreement shall be decided by informal arrangement between the two contracting parties.

Article 2

Entries on parcel bills

Insured parcels exchanged between the contracting parties shall be entered in detail on the parcel bills.

Article 3

Limits of size and mass and maximum insured value

The limits of size and mass and maximum insured value of insured parcels shall be as may be agreed upon from time to time by the two contracting parties.

Article 4

Maximum mass of parcel bags

The mass of bags containing insured parcels shall not exceed 36 kilogrammes.

Article 5

Intermediary services

The services of the one contracting party may at any time be utilized by the other contracting party for the transmission of insured parcels to any place or country of destination with which the former has an insured parcel service. The contracting parties shall inform one another of the countries — and of the maximum insured value — to which they will undertake to reforward insured parcels.

Article 6

Parcels to be returned to origin in certain circumstances

An insured parcel, the addressee of which has left for a country which does not admit insured parcels shall be returned to the country of origin at the sender's expense.

Article 7

Application, entry into force and duration of the agreement

This agreement shall:

(*a*) be deemed to have taken effect from a date mutually agreed upon by the contracting parties, and

(*b*) continue in force until modified by mutual consent of the contracting parties or terminated by six months' notice given in writing by registered mail.

EXECUTED in duplicate in the English and Italian languages.

SIGNED at Pretoria this 29th day of august 1973.

For the Postal Administration
of the Republic of South Africa

Postmaster General

SIGNED at Roma this 31th day of july 1973.

For the Postal Administration of Italy
Director General
Michele PRINCIPE

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1974, n. 506.
Estinzione della Biblioteca civica di Varese.

N. 506. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Biblioteca civica di Varese viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al comune di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 22. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1974.
Piante organiche della carriera direttiva e nuova denominazione delle qualifiche nel ruolo di concetto ad esaurimento delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Piante organiche dei coadiutori dattilografi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 26 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, pubblicata il 13 settembre 1973, nella *Gazzetta Ufficiale*, con cui i ruoli organici del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quella esecutiva dei coadiutori dattilografi giudiziari sono stati aumentati rispettivamente di 200 e 250 unità con effetto dal 12 dicembre 1973;

Vista la tabella *A* allegata al decreto ministeriale 8 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1974, che stabiliva le piante organiche della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie alla data del 12 dicembre 1972;

Vista la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 274, che determinava le piante organiche del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari alle date del 1° luglio 1973 e del 1° luglio 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla ristrutturazione degli anzidetti ruoli;

Visto l'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che detta disposizioni circa la struttura dei ruoli organici delle carriere direttive per le qualifiche inferiori a primo dirigente;

Visto l'art. 132, quarto e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, concernente la dotazione organica delle singole qualifiche dei ruoli istituiti specificamente per i servizi di dattilografia;

Considerato inoltre che, a seguito della nuova denominazione delle qualifiche della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, stabilita mediante il citato decreto ministeriale 8 novembre 1973, si rende opportuno modificare la denominazione delle qualifiche del ruolo di concetto di cui alla tabella *B* allegata al decreto ministeriale 10 maggio 1971, registrato il 29 luglio 1971, già troncone di concetto della soppressa carriera speciale, reso ad esaurimento a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, riconducendo detta denominazione a quella prevista per le carriere di concetto ordinarie, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Decreta:

Le piante organiche della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e di quella esecutiva di coadiutori dattilografi giudiziari sono stabilite dalle tabelle *A* e *C* allegate al presente decreto, con effetto dalle date ivi specificate.

La denominazione delle qualifiche del ruolo della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie di cui alla tabella *B* allegata al decreto ministeriale 10 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1971, reso ad esaurimento a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è stabilita dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1974
Registro n. 26 Giustizia, foglio n. 227

TABELLA *A*

RUOLO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER LE QUALIFICHE INFERIORI A PRIMO DIRIGENTE.

Parametro	Qualifica	Posti in organico dal 12 dicembre 1973
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di cancelleria . . .	1.079
307	Direttore di sezione di cancelleria . .	3.235
257 190	Cancelliere	
	Totale . . .	4.314

TABELLA *B*

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

Parametro	Qualifica
370	Segretario capo
297 255	Segretario principale
160 178 218	Segretario

TABELLA C

RUOLO DEL PERSONALE
DEI COADIUTORI DATTILOGRAFI GIUDIZIARI

Parametro	Qualifica	Posti in organico dal 12 dicembre 1973	dal 1° luglio 1974
245	Coadiutore superiore giudiziario	525	665
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo giudiziario	4.725	5.985
	Totale	5.250	6.650

(8710)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n. 2176 che costituisce l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971, con il quale è stato ricostituito il collegio sindacale dell'Ente;

Vista la lettera n. 187617 del 5 dicembre 1973, con la quale il Ministero del tesoro designa il dott. Orlando Di Plinio, quale proprio rappresentante in seno a detto collegio, in sostituzione del dott. Aurelio Giulianelli, collocato a riposo;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Orlando Di Plinio è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni quale rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Aurelio Giulianelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8654)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 marzo 1967, n. 161, istitutiva del fondo assistenza sociale lavoratori portuali;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1972 con il quale è stato ricostituito il comitato di amministrazione del predetto fondo comprendente, tra gli altri, il sig. Mario Di Mario in rappresentanza dell'Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali - Uiltatep;

Considerato che in data 22 luglio 1974 il sig. Mario Di Mario è deceduto;

Vista la lettera n. 1013 in data 27 agosto 1974, con cui la predetta Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali ha designato il sig. Raffaele Liguori in sostituzione del sig. Mario Di Mario, quale proprio rappresentante;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna, il sig. Raffaele Liguori è nominato membro del comitato di amministrazione del fondo assistenza sociale lavoratori portuali, in sostituzione del sig. Mario Di Mario, in rappresentanza dell'Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali - Uiltatep.

Roma, addì 4 settembre 1974

Il Ministro: COPPO

(8179)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Sostituzione di un componente effettivo il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visti i decreti ministeriali in data 8 e 18 luglio 1967, con i quali ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, è stato costituito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12178/RS/A-32 del 2 febbraio 1974, con cui il sig. Elio Bissi è stato designato quale componente effettivo dello stesso comitato in sostituzione dell'on. Livio Ligori;

Ritenuto di procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il sig. Elio Bissi è nominato componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in sostituzione dell'on. Livio Ligori.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7910)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1974.

Autorizzazione all'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio delle regioni Abruzzi e Molise.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 24 settembre 1971 e 31 agosto 1973, con i quali l'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto e dal relativo regolamento, nel territorio delle regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Puglia, nonché nel territorio della provincia di Pescara;

Vista la domanda presentata dall'Istituto stesso;

Considerato, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza delle particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa all'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano, con i decreti in data 24 settembre 1971 e 31 agosto 1973, di cui in premessa, è estesa al territorio delle regioni Abruzzi e Molise.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte dell'Istituto bancario italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8116)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1974.

Nomina di un membro della commissione di esperti qualificati per lo studio delle possibilità di utilizzazione del carbone Sulcis.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la relazione generale mineraria, predisposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1963, n. 69;

Considerato che in detta relazione viene in modo particolare puntualizzato il problema di una possibile valida utilizzazione del carbone Sulcis ai fini carbochimici o energetici;

Tenuto conto della situazione esistente nel settore delle fonti di energia e della conseguente necessità di avviare il problema ad una sollecita soluzione allo scopo di creare alternative alle fonti di energia attualmente disponibili;

Considerata l'opportunità che venga effettuato il lavoro di accertamento tecnico delle possibilità di utilizzazione del carbone Sulcis da esperti qualificati nel settore mediante la costituzione di una apposita commissione di studio;

Sciogliendo la riserva contenuta nel decreto interministeriale 2 settembre 1974 in merito alla nomina del rappresentante dei sindacati interessati;

Decreta:

L'ing. Raffaele Cotza, docente di arte mineraria presso l'Università di Cagliari, viene nominato membro nella commissione di cui alle premesse, quale rappresentante dei sindacati interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1974

Il Ministro per le partecipazioni statali
GULLOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8669)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Calciovital» flacone da g 200 di sciroppo, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Delfino di L. Bignani e B. Lepora di Torino. (Decreto di revoca n. 4456/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 7 settembre 1960, con il quale venne registrata al n. 43 la specialità medicinale denominata «Calciovital» sciroppo a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Delfino di L. Bignani e B. Lepora, con sede in Torino, via Martiri della Libertà, 18, prodotto nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, essendo in commercio, specialità medicinali di recente registrazione, con più appropriata efficacia terapeutica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calciovital » nella confezione flacone da g. 200 di sciroppo, registrata al n. 43 in data 7 settembre 1960 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Delfino di L. Bignani e B. Lepora di Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8178)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo;

Considerato che da ulteriori accertamenti è risultato che per una parte dei lavoratori interessati il periodo massimo di centottanta giorni, previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, si è protratto oltre il mese di maggio e che contemporaneamente sussisteva la condizione di crisi di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971;

Ritenuta l'opportunità di estendere anche a questi lavoratori il beneficio di cui al proprio decreto 7 maggio 1973;

Decreta:

Il beneficio di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1973, concernente il prolungamento della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo, è esteso ai lavoratori medesimi per i quali il periodo massimo di centottanta giorni, previsto per la corresponsione del trattamento predetto dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, si è protratto successivamente all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Roma, addì 11 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8618)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1974.

Autorizzazione alla « S.p.a. Magazzini generali lombardi », in Lungavilla, ad istituire ed esercitare in Lungavilla un magazzino generale per il deposito di cereali nazionali e nazionalizzati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 6 settembre 1973, con la quale la S.p.a. Magazzini generali lombardi, con sede in Lungavilla, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di cereali nazionali e nazionalizzati;

Vista la deliberazione n. 416 del 24 settembre 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta ed ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare per l'istituendo magazzino generale;

Visto il certificato dell'ufficio del genio civile di Pavia, trasmesso dalla predetta camera con foglio n. 2219 del 14 maggio 1974, attestante la regolare esecuzione, in conformità del progetto a suo tempo approvato, dei lavori di costruzione dei silos e delle opere accessorie destinati a costituire il complesso del magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Magazzini generali lombardi, con sede in Lungavilla, via Roma n. 53, è autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di cereali nazionali e nazionalizzati nei due silos rispettivamente della capacità di ql 12.240 e 24.000, siti nel complesso immobiliare meglio descritto nelle planimetrie

e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto e nel certificato dell'ufficio del genio civile.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia con la deliberazione n. 416 del 24 settembre 1973.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 15.000.000 (quindicimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

(8622)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno, frazione Regina Margherita, e Rovereto (ora Sisma del gruppo Egam).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno, frazione Regina Margherita (Torino), e Rovereto (Trento) (ora Sisma del gruppo Egam) con effetto dal 15 ottobre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Coppo Alessandro, stabilimenti di Collegno, frazione Regina Margherita (Torino), e Rovereto (Trento) (ora Sisma del gruppo Egam) è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8619)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 ottobre 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Corigliano Calabro.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Corigliano Calabro e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione il dott. Angelo Gabriele Di Prisco.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione amministrativa del comune e tale da richiedere la proroga della gestione straordinaria.

Il commissario, infatti, il quale, fin dall'inizio della gestione dell'ente, ha provveduto ad assolvere numerosi ed essenziali adempimenti amministrativi e ad avviare a soluzione taluni problemi di vitale importanza e di urgente necessità, ha tuttora in corso di trattazione importanti ed indifferibili provvedimenti, quali l'organico del personale, la riorganizzazione dei servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale, la definizione degli strumenti urbanistici, il perfezionamento di mutui e l'assestamento della situazione finanziaria del comune, la realizzazione di importanti ed essenziali opere pubbliche, la regolamentazione di vari servizi comunali.

Per questi motivi, ritenendosi indispensabile la proroga della gestione straordinaria, si è provveduto a ciò con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Cosenza, addì 5 ottobre 1974

Il prefetto: MAIETTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Corigliano Calabro e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Angelo Gabriele Di Prisco;

Considerato che in data odierna viene a scadere il termine di tre mesi previsto per la provvisoria amministrazione dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di disporre la proroga della gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale forma parte integrante;

Visto il citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Corigliano Calabro, affidata al dott. Angelo Gabriele Di Prisco con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 luglio c.a., è prorogata ai sensi di legge.

Cosenza, addì 5 ottobre 1974

Il prefetto: MAIETTA

(8657)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventinove società cooperative senza nomina di commissario liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 19 settembre 1974 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) società cooperativa edilizia Gelib, in Napoli, costituita per rogito Vitolo in data 2 dicembre 1963, rep. n. 38596;

2) società cooperativa Meridionale turistica termale CO. ME.T.T., in Napoli, costituita per rogito Padula in data 30 giugno 1967, rep. n. 34973;

3) società cooperativa edilizia S. Giorgio e S. Costanzo, già Sangiorgio in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 23 aprile 1960;

4) società cooperativa edilizia Parco Venere II, in Napoli, costituita per rogito Monaco in data 18 giugno 1968, rep. n. 10428;

5) società edilizia Giovanni XXIII, in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 25 novembre 1963, rep. n. 6885;

6) società cooperativa edilizia S. Antonio in S. Martino Valle Caudina (Avellino), costituita per rogito Clemente in data 3 marzo 1963, rep. n. 11906/10929;

7) società cooperativa prod. lav. Pio XII A.C.L.I., in Siano (Salerno), costituita per rogito Lomonaco in data 16 novembre 1953, rep. n. 283;

8) società cooperativa edilizia Marco Polo, in Roma, costituita per rogito Vitelli in data 26 maggio 1953, rep. n. 3446;

9) società cooperativa agricola fra lavoratori Manuali della Terra « Malagrotta », in Malagrotta di Roma, costituita per rogito Pomanti in data 19 settembre 1955, rep. n. 26249;

10) società cooperativa edilizia La Maga Circe, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 14 aprile 1953, repertorio n. 16731;

11) società cooperativa edilizia Il Leone, in Roma, costituita per rogito Colosso in data 15 marzo 1954, rep. n. 31894-12883;

12) società cooperativa edilizia Elvira e Fernanda, in Roma, costituita per rogito Marini in data 27 dicembre 1954, repertorio n. 27480-11332;

13) società cooperativa consumo fra i dipendenti della gestione INA-Casa, in Roma, costituita per rogito Rosa in data 28 gennaio 1960, rep. n. 34531;

14) società cooperativa edilizia Dedalea Domus, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 9 luglio 1954, repertorio n. 20590;

15) società cooperativa prod. lav. Accademia romana della opera da camera, in Roma, costituita per rogito Papa in data 31 gennaio 1966, rep. n. 29442;

16) società cooperativa prod. lav. A.M.P.U.L. Appalti Manutenzione Pulizie Uffici Locali, in Roma, costituita per rogito Bellini in data 17 giugno 1959, rep. n. 30134/11062;

17) società cooperativa edilizia Acradina, in Roma, costituita per rogito Paliani in data 16 marzo 1954, rep. n. 2582;

18) società cooperativa edilizia Adamas, in Roma, costituita per rogito Rosa in data 1° dicembre 1953, rep. n. 20476;

19) società cooperativa edilizia Hospital, in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito de Benedictis in data 7 maggio 1964, rep. n. 2476;

20) società cooperativa edilizia consorzio Europa I, in Latina, costituita per rogito Stipa in data 25 novembre 1967, rep. n. 3514;

21) società cooperativa mista Ente cooperativo comprensorio coenuccio (E.C.C.C.) in Castel di Tora (Rieti), costituita per rogito Bruno Chiecchi in data 28 giugno 1967, rep. n. 5329;

22) società cooperativa edilizia Novaquaesium, in Acquapendente (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 11 luglio 1947, rep. n. 1779;

23) società cooperativa edilizia Madonna della Neve, in Canino (Viterbo), costituita per rogito Gilardoni in data 8 novembre 1963, rep. n. 376;

24) società cooperativa agricola ACLI San Donato, in Celleno (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 14 novembre 1957, rep. n. 7184;

25) società cooperativa edilizia Etrusca, in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 21 novembre 1963, rep. n. 28013;

26) società cooperativa edilizia Rinnovamento, in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 1° ottobre 1963, rep. n. 27432;

27) società cooperativa edilizia Roma, in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Lazzari in data 12 dicembre 1963, rep. n. 28246;

28) società cooperativa edilizia San Caterina da Siena, in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 7 maggio 1961, rep. n. 3055;

29) società cooperativa agricola Santissima Annunziata, in Villa Fontane di Valenzano (Viterbo), costituita per rogito Corigliano in data 25 febbraio 1951, rep. n. 97;

(8292)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto ministeriale 2 settembre 1974, concernente « Costituzione della commissione di esperti qualificati per lo studio delle possibilità di utilizzazione del carbone Sulcis », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 ottobre 1974, dove è scritto:

Dolzani ing. Giuseppe, rappresentante dell'E.N.E.L., ed in sostituzione:

Membri:

Coppola ing. Claudio, rappresentante dell'E.N.E.L.;

leggasi:

Dolzani ing. Giuseppe, rappresentante dell'E.N.E.L., ed in sostituzione: Coppola ing. Claudio.

(8670)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Malfa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3963/M)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3965/M)

Autorizzazione al comune di Piraino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Piraino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3966/M)

Autorizzazione al comune di Rodi Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Rodi Milici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3967/M)

Autorizzazione al comune di Fondachelli Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Fondachelli Fantina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3968/M)

Autorizzazione al comune di Cefalà Diana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Cefalà Diana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3969/M)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Ferla (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4012/M)

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4013/M)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 520.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4014/M)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Cefalù (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4015/M)

Autorizzazione al comune di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4016/M)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Novara di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4017/M)

Autorizzazione al comune di Galati Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Galati Mamertino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4018/M)

Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Prizzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4019/M)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4020/M)

Autorizzazione al comune di Mongiuffi Melia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Mongiuffi Melia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4021/M)

Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Roccalumera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4022/M)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Mandanici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4023/M)

Autorizzazione al comune di Villaverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Villaverde (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3962/M)

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Zerfaliu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3964/M)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Assolo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3970/M)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Allai (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3971/M)

Autorizzazione al comune di Ales ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Ales (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3972/M)

Autorizzazione al comune di Villasimius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Villasimius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3973/M)

Autorizzazione al comune di Villanovaforru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Villanovaforru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3974/M)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3975/M)

Autorizzazione al comune di Turri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Turri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3976/M)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Soleminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3977/M)

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Setzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3978/M)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Serrenti (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3979/M)

Autorizzazione al comune di Selegas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Selegas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.665.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3980/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Frius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3981/M)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Mogorella (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3982/M)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Masullas (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3983/M)

Autorizzazione al comune di Baratili San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Baratili San Pietro (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3984/M)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Pau (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3985/M)

Autorizzazione al comune di Riola Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Riola Sardo (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3986/M)

Autorizzazione al comune di Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Simaxis (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3987/M)

Autorizzazione al comune di Sini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Sini (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3988/M)

Autorizzazione al comune di Sorradile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Sorradile (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3989/M)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1974, il comune di Latina viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.660.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3990/M)

Autorizzazione al comune di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1974, il comune di Varese viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3991/M)

Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Santadi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3992/M)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Samatzai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3993/M)

Autorizzazione al comune di Pauli Arbarei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Pauli Arbarei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3994/M)

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Nuxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3995/M)

Autorizzazione al comune di Monastir ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Monastir (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3996/M)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Las Plassas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3997/M)

Autorizzazione al comune di Guamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Guamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3998/M)

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Fluminimaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3999/M)

Autorizzazione al comune di Domus De Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Domus De Maria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.285.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4000/M)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Barumini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4001/M)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4002/M)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Sorgono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4003/M)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Silanus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.045.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4004/M)

Autorizzazione al comune di Ottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Ottana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4005/M)

Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Nurri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4006/M)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Osidda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4007/M)

Autorizzazione al comune di Nuragus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Nuragus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.225.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4008/M)

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Noragugume (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4009/M)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Lotzorai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.445.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4010/M)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1974, il comune di Isili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4011/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 204

Corso dei cambi del 24 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	667,10	667,10	667,31	667,10	668 —	667,10	667 —	667,10	167,10	617,10
Dollaro canadese	677,75	677,75	679 —	677,75	679 —	677,75	677,50	677,75	677,75	677,75
Franco svizzero	233,46	233,46	233,40	233,46	233,45	233,45	233,58	233,46	233,46	233,45
Corona danese	111,70	111,70	111,70	111,70	111,75	111,70	111,69	111,70	111,70	111,70
Corona norvegese	121,31	121,31	121,30	121,31	121,10	121,30	121,30	121,31	121,31	121,31
Corona svedese	152,54	152,54	152,50	152,54	152,50	152,50	152,50	152,54	152,54	152,54
Fiorino olandese	253,74	253,74	253,60	253,74	253,75	253,95	253,75	253,74	253,74	253,74
Franco belga	17,4875	17,4875	17,49	17,4875	17,40	17,48	17,4740	17,4875	17,48	17,45
Franco francese	141,69	141,69	141,70	141,69	141,50	141,40	141,73	141,69	141,69	141,69
Lira sterlina	1554,95	1554,95	1555,75	1554,95	1559 —	1554,90	1555,25	1554,95	1554,95	1554,95
Marco germanico	259,07	259,07	259,25	259,07	259,20	259,05	259,03	259,07	259,07	259 —
Scellino austriaco	36,39	36,39	36,44	36,39	36,30	36,40	36,4225	36,39	36,39	36,40
Escudo portoghese	26,36	26,36	26,38	26,36	26,30	26,35	26,3750	26,36	26,36	26,35
Peseta spagnola	11,6330	11,633	11,6450	11,6330	11,66	11,45	11,6350	11,6330	11,63	11,63
Yen giapponese	2,2250	2,225	2,23	2,2250	2,24	2,20	2,2245	2,2250	2,22	2,25

Media dei titoli del 24 ottobre 1974

Rendita 5 % 1935	86,150
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,825
» 5 % (Ricostruzione)	86,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,625
» 5 % (Città di Trieste)	84,400
» 5 % (Beni esteri)	83,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,900
» 5,50 % » » 1968-83	83,200
» 5,50 % » » 1969-84	87,125
» 6 % » » 1970-85	88,425
» 6 % » » 1971-86	88,675
» 6 % » » 1972-87	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,750
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,825
» poliennali 7 % 1978	92,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1974

Dollaro USA	667,05
Dollaro canadese	677,625
Franco svizzero	233,52
Corona danese	111,695
Corona norvegese	121,305
Corona svedese	152,52
Fiorino olandese	253,745
Franco belga	17,481
Franco francese	141,71
Lira sterlina	1555,10
Marco germanico	259,05
Scellino austriaco	36,406
Escudo portoghese	26,367
Peseta spagnola	11,634
Yen giapponese	2,225

MINISTERO DEL TESORO

Ventiseiesima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei prestiti della ricostruzione - redimibili 3,50 % e 5 %.

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ventiseiesima estrazione di undici serie (cinque per il redimibile 3,50% e sei per il redimibile 5%) dei titoli dei prestiti della ricostruzione - redimibili 3,50% e 5%, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1975.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 22 ottobre 1974

(8679)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 144 delle revoche in seguito a rinuncia di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 19 aprile 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 ottobre 1974, devono essere apportate le seguenti modifiche:

a pag. 56, al n. 1622 dove è scritto: «*4 confetti*», deve leggersi: «*30 confetti*»;

a pag. 56, al n. 1636 dove è scritto: «*Visumidriatic*», deve leggersi: «*Visumiotic*»; dove è scritto: «*5-10-1960*», deve leggersi: «*23-1-1960*»; dove è scritto: «*18002*», deve leggersi: «*14826/1*»;

a pag. 81, al n. 2444, dove è scritto: «*Diginalid*», deve leggersi: «*Digilanid*»;

a pag. 81, al n. 2445, dove è scritto: «*Diginalid*», deve leggersi: «*Digilanid*»;

a pag. 81, al n. 2446, dove è scritto: «*Diginalid*», deve leggersi: «*Digilanid*»;

a pag. 82, al n. 2457, dove è scritto: «*Hipacom*», deve leggersi: «*Hypacom*»;

a pag. 88, al n. 2697, dove è scritto: «*fiale*», deve leggersi: «*Bitabs*»;

a pag. 110, al n. 3459, dove è scritto: «*Combiotic S intramuscolare*», deve leggersi: «*Combiotic intramuscolare*»;

a pag. 110, al n. 3472, dove è scritto: «*compresse*», deve leggersi: «*capsule*».

(8716)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ranica

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 2 luglio 1974, n. 8891, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ranica (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 24 maggio 1969, n. 19.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare 18 aprile 1970, n. 13, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(8374)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Valbrembo

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 16 luglio 1974, n. 9055, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Valbrembo (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 7 maggio 1971, n. 23.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare 6 novembre 1971, n. 51, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(8375)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Revere

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 16 luglio 1974, n. 9054, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Revere (Mantova), adottato con deliberazione consiliare 29 marzo 1973, n. 35.

Con la stessa deliberazione sono state approvate le modifiche, di cui alla deliberazione consiliare 28 agosto 1973, n. 44, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale.

(8376)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano per la costruzione di un centro scolastico polivalente

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 9 luglio 1974, n. 9007, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione 26 ottobre 1973, numero 155899/7839 PR 73, della giunta municipale, ratificata dal consiglio comunale con deliberazione 28 novembre 1973, numero 225130/2790 PR 73.

(8377)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Modena

Con deliberazione 31 dicembre 1973, n. 2772, della giunta regionale dell'Emilia-Romagna è classificata, tra le provinciali, la strada comunale:

1) tratto modenese della strada comunale Piandelagotti-Roncadello-Civago in comune di Frassinoro,

della lunghezza di ml 7300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), dal bivio con la strada statale n. 486 al confine con la provincia di Reggio Emilia, ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Il tratto sopra precisato cessa di conseguenza di essere classificato comunale.

(8156)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5,50 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Export; 6 % s.s. Export scadenza 1° gennaio 1989; 6 % s.s. Opere straordinarie del Mezzogiorno; 6 % s.s. Sviluppo industriale; 6 % s.s. Export A; 6 % s.s. Export B; 7 % s.s. Export A; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale e 8 % serie ordinaria ventennale.

Si notifica che il giorno 15 novembre 1974 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1975:

1) 5,50 % S.S. OPERE STRAORDINARIE DEL MEZZOGIORNO:

Emissione delibera del consiglio di amministrazione del 24 aprile 1963:

Estrazione a sorte di:

N.	110	titoli di L.	50.000
»	193	titoli di »	500.000
»	698	titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 800.000.000.

Emissione quindicennale scadenza 1/79:

Estrazione a sorte di:

N. 156 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 156.000.000

2) 6 % s. s. Export:

Emissione quindicennale 7/68-7/83:

Estrazione a sorte di:

N. 15 titoli di L. 500.000
» 180 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 187.500.000.

Emissione 1/70-1/75:

Estrazione a sorte di:

N. 2.250 titoli di L. 500.000
» 4.500 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.625.000.000.

3) 6 % s.s. Export scadenza 1° gennaio 1989:

Emissione 1/65-1/89:

Estrazione a sorte di:

N. 100 titoli di L 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 100.000.000.

Emissione seconda tranche 1/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

N. 1 titolo di L. 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.500.000.

Emissione terza tranche 7/66-1/89:

Estrazione a sorte di:

N. 5 titoli di L. 50.000
» 13 titoli di » 500.000
» 67 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.750.000.

Emissione quarta tranche 1/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

N. 7 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 62.850.000.

Emissione quinta tranche 7/67-1/89:

Estrazione a sorte di:

N 7 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 50 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 63.850.000.

Emissione sesta tranche 1/68-1/89:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 30 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000.

Emissione settima tranche 7/68 1/89:

Estrazione a sorte di:

N. 14 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.700.000.

Emissione ottava tranche 1/69-1/89:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 500.000
» 1 titolo di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.

4) 6 % s. s. Opere straordinarie del Mezzogiorno:

Emissione quindicennale scadenza 1/79:

Estrazione a sorte di:

N. 90 titoli di L. 50.000
» 160 titoli di » 500.000
» 310 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 394.500.000.

Emissione terza quindicennale:

Estrazione a sorte di:

N. 666 titoli di L 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 666.000.000.

Emissione quarta quindicennale:

Estrazione a sorte di:

N. 179 titoli di L. 50.000
» 313 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 321.950.000.

Emissione quinta quindicennale:

Estrazione a sorte di:

N. 68 titoli di L. 50.000
» 280 titoli di » 500.000
» 194 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 337.400.000.

5) 6 % s. s. Sviluppo industriale:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 27 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 88 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 102.850.000.

Emissione Serie A 7/69-1/84:

Estrazione a sorte di:

N 96 titoli di L. 50.000
» 56 titoli di » 500.000
» 244 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 276.800.000.

6) 6 % s. s Export A

Emissione prima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 40 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000.

Emissione seconda tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 49 titoli di L. 50.000
» 39 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 59.950.000.

Emissione terza tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 13 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 66.650.000.

Emissione quarta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 33 titoli di L. 50.000
» 25 titoli di » 500.000
» 24 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 38.150.000.

Emissione quinta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 104 titoli di L. 50.000
» 47 titoli di » 500.000
» 47 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 75.700.000.

Emissione sesta tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 164 titoli di L. 50.000
» 44 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 86.200.000.

Emissione settima tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 116 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 52 titoli di » 1 000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.800 000.

Emissione ottava tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 90 titoli di L. 50.000
» 52 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 70.500.000.

Emissione nona tranche 1/68-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 1 titolo di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.550.000.

7) 6 % S. S. EXPORT B

Emissione 1/68-1/80:

Estrazione a sorte di:

N. 88 titoli di L. 500.000
» 176 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 220.000.000.

8) 7 % S. S. EXPORT A

Emissione prima tranche decennale 1/70-7/79:

Estrazione a sorte di:

N. 6 titoli di L. 50.000
» 1 titolo di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 58.800.000.

9) 7 % SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 79 titoli di L. 50.000
» 26 titoli di » 500.000
» 1.081 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.097.950.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 176 titoli di L. 500.000
» 2.118 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.206.000.000.

10) 7 % SERIE ORDINARIA DECENNALE

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 72 titoli di L. 50.000
» 167 titoli di » 100.000
» 387 titoli di » 500.000
» 1.708 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.921.800.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 1 titolo di L. 100.000
» 11 titoli di » 500.000
» 101 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 106.600.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 214 titoli di L. 100.000
» 134 titoli di » 500.000
» 466 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 554.400.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 21 titoli di L. 100.000
» 46 titoli di » 500.000
» 369 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 394.100.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 28 titoli di L. 500.000
» 131 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 145.000.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N. 10 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 405 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 418.500.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

N. 4 titoli di L. 100.000
» 58 titoli di » 500.000
» 680 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 709.400.000.

11) 7 % SERIE ORDINARIA QUIDICENNALE

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 132 titoli di L. 50.000
» 264 titoli di » 100.000
» 225 titoli di » 500.000
» 528 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 673.500.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 3 titoli di L. 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 18.500.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 69 titoli di L. 50.000
» 201 titoli di » 100.000
» 335 titoli di » 500.000
» 648 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 839.050.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 28 titoli di L. 50.000
» 33 titoli di » 100.000
» 119 titoli di » 500.000
» 293 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 357.200.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 115 titoli di L. 100.000
» 472 titoli di » 500.000
» 788 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.035.500.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N 105 titoli di L. 100.000
» 91 titoli di » 500.000
» 250 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 306.000.000

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

N. 54 titoli di L. 100.000
» 93 titoli di » 500.000
» 419 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 470.900.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

N. 542 titoli di L. 100.000
» 884 titoli di » 500.000
» 2.627 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.123.200.000.

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

N. 153 titoli di L. 100.000
» 248 titoli di » 500.000
» 1.316 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.455.300.000.

12) 7 % Serie ordinaria ventennale

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 29 titoli di L. 50.000
» 30 titoli di » 500.000
» 263 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 279.450.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

N. 82 titoli di L. 100.000
» 108 titoli di » 500.000
» 730 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 792.200.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

N. 229 titoli di L. 100.000
» 336 titoli di » 500.000
» 1.194 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.384.900.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 76 titoli di L. 100.000
» 169 titoli di » 500.000
» 255 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 347.100.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

N. 376 titoli di L. 100.000
» 528 titoli di » 500.000
» 1.691 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.992.600.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

N. 127 titoli di L. 100.000
» 143 titoli di » 500.000
» 533 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 617.200.000.

13) 8 % Serie ordinaria decennale

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

N. 627 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 627.000.000.

14) 8 % Serie ordinaria quindicennale

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

N. 89 titoli di L. 100.000
» 303 titoli di » 500.000
» 942 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.102.400.000.

15) 8 % Serie ordinaria ventennale

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

N. 3 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 44 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 46.800.000.

Totale generale: L. 33.120.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 17 ottobre 1974

(8697)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione, da quaranta a sessanta, del numero dei posti del concorso di volontario nella carriera diplomatica

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 18, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1252;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1972, n. 775;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1974, n. 3887, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1974, registro n. 392 Esteri, foglio n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 settembre 1974, con cui è stato bandito un concorso, per esami e titoli, a quaranta posti nella carriera diplomatica;
Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto ministeriale, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione;
Considerato che nella *Gazzetta Ufficiale* sopracitata è stata omessa la pubblicazione della tabella contenente il programma di esame del suddetto concorso;
Ritenuto peraltro che è interesse dell'Amministrazione riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione, per le ragioni sopra accennate ed al fine di assicurare una più vasta selezione di candidati;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso col decreto ministeriale n. 3887 del 5 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1974, registro n. 392 Esteri, foglio n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 settembre 1974, è elevato da quaranta a sessanta.

Art. 2.

Al decreto ministeriale n. 3887 del 5 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1974, registro n. 392 Esteri, foglio n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 settembre 1974, con cui è stato bandito un concorso, per esami e titoli, a quaranta posti di volontario nella carriera diplomatica, deve intendersi annessa la tabella contenente il programma di esame allegata al presente decreto.

Art. 3.

Sono riaperti i termini del concorso, per esami e titoli, a quaranta posti di volontario nella carriera diplomatica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 settembre 1974.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e della amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero. I candidati sono invitati ad informare telegraficamente lo stesso ufficio della avvenuta spedizione della domanda.
Circa la data di ricevimento delle domande, verrà tenuto conto esclusivamente della data del timbro apposto dal competente ufficio del Ministero degli affari esteri su ogni documento.

Art. 4.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stabilito nel precedente art. 3.
Restano valide le domande presentate nei termini stabiliti dal decreto ministeriale n. 3887 del 5 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 settembre 1974.

Il bando di concorso di cui al decreto ministeriale numero 3887 del 5 agosto 1974 deve intendersi integrato dalle disposizioni contenute nel presente decreto con espressa deroga di quanto incompatibile con esse.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1974

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1974
Registro n. 397 Esteri, foglio n. 5

PROGRAMMA DI ESAME

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America e il contributo ideologico europeo. La comparsa degli Stati Uniti nella comunità internazionale.
2. La rivoluzione francese nelle sue cause economico-sociali, nella sua preparazione spirituale, nelle sue ripercussioni internazionali.
3. Napoleone e la sua politica egemonica continentale: aspetti innovatori nella vita della società e dello Stato, con particolare riguardo all'Italia.
4. Il congresso di Vienna e il riassetto politico-territoriale dell'Europa.
5. Gli ideali di libertà e di nazione e la crisi europea del 1848. Ripercussioni sulla vita politica e sociale nei vari Stati europei.
6. Il 1848 ed il 1849 in Italia: cause remote, correnti politiche ed esplosione rivoluzionaria. Evoluzione del problema italiano nella politica europea.
7. L'unificazione italiana e l'opera di Cavour. Primo avvio amministrativo e finanziario dell'Italia unita.
8. L'unificazione tedesca. Francia, Germania e Gran Bretagna nel processo interno e nelle vicende internazionali della seconda metà dell'ottocento.
9. La questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra di Crimea ed il congresso di Parigi.
10. La Russia e i Paesi balcanici negli ultimi decenni del secolo XIX.
11. Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX. I Paesi della America latina e la loro evoluzione.
12. Dalla rivoluzione industriale al sorgere del socialismo. Dottrine e rivolgimenti sociali nei vari Paesi europei durante l'ottocento.
13. L'età dell'imperialismo. Il fenomeno coloniale in Asia ed in Africa. La politica coloniale delle potenze europee.
14. La politica esfera italiana, dal congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.
15. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.
16. Cause remote ed origini della prima conflagrazione mondiale. Scopi e propagande di guerra. Conseguenze economico-sociali del conflitto con particolare riguardo all'Italia.
17. Riassetto internazionale dopo la prima guerra mondiale: dissoluzione dell'impero asburgico e fine dell'impero ottomano.
18. L'Unione Sovietica, dalla rivoluzione d'ottobre al regime staliniano. La sua politica in Asia ed in Europa.
19. Genesi e sviluppo della Società delle nazioni. Progetto di Unione europea e conferenza mondiale per il disarmo.
20. I nazionalismi fra le due guerre mondiali. Fascismo e nazismo e le rispettive politiche estere.
21. L'Estremo oriente fra i due conflitti.
22. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e nelle Americhe. L'Unione panamericana.
23. L'Europa verso il secondo conflitto mondiale: vicende politiche, motivi economici e contrasti ideologici. La crisi della Società delle nazioni.
24. L'ascesa demografica nei vari Paesi del mondo. Le lotte per l'accaparramento delle materie prime.
25. La seconda guerra mondiale: vicende diplomatiche e politico-militari. Scopi e propagande di guerra.
26. Nascita e sviluppo della organizzazione delle Nazioni unite.
27. L'assetto politico territoriale del mondo post-bellico. Le principali alleanze.

28. I popoli afro-asiatici in via di sviluppo: loro problemi politici, ideali ed economici.
29. La Santa Sede e l'azione mediatrice di pace da Benedetto XV agli ultimi pontefici.
30. Il processo di unificazione europea.

Diritto Internazionale pubblico

I

1. La Società internazionale ed il suo diritto.
2. Caratteri del diritto internazionale al confronto con gli altri sistemi giuridici o con le norme di condotta non giuridiche (morale, cortesia internazionale, ecc.).
3. Origine storica ed evoluzione del diritto internazionale.
4. Indirizzi principali della dottrina.
5. Prassi e teorie in tema di rapporto fra diritto internazionale e diritto interno.
6. Adattamento del diritto interno al diritto internazionale e reciproci rinvii, con particolare riguardo al sistema italiano.

II

1. Fonti del diritto internazionale e loro gerarchia.
2. Il diritto non scritto e la sua rilevazione.
3. Il diritto convenzionale. Conclusione dei trattati: negoziazione, ratifica, adesione, ecc.
4. Rapporti fra norme convenzionali. I trattati ed i terzi.
5. Interpretazione dei trattati.
6. Estinzione e revisione dei trattati.
7. Atti unilaterali.
8. Raccomandazioni, decisioni ed altri atti delle organizzazioni internazionali.
9. L'analogia ed il problema delle « lacune » del diritto internazionale.

III

1. La personalità giuridica internazionale in generale.
2. Gli Stati: origine e trasformazione. Successione.
3. Stato e governo. I mutamenti di governo e la personalità internazionale dello Stato.
4. Riconoscimento degli Stati e dei governi.
5. Insorti, governi in esilio, comitati nazionali.
6. Condizione internazionale della Santa Sede e della Città del Vaticano.
7. Condizione degli enti dipendenti dagli Stati.
8. Condizione internazionale degli individui.
9. Problema della personalità delle unioni di Stati.
10. Capacità giuridica e capacità di agire.
11. Organizzazione degli Stati e degli altri soggetti.
12. Capi di Stato e Ministri degli Esteri.
13. Agenti diplomatici. Le missioni speciali.
14. Agenti consolari.

IV

1. Condizione giuridica dei soggetti, I c.d. *status* giuridici soggettivi (protettorato, vassallaggio, neutralizzazione, ecc.).
2. Immunità e privilegi degli Stati e degli altri soggetti di diritto internazionale. L'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione.
3. Immunità e privilegi degli Stati e dei loro organi, con particolare riguardo ai capi di Stato, ai ministri degli esteri, agli agenti diplomatici, agli organi militari ed agli agenti consolari.
4. Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro dipendenti.

V

1. Il territorio e la sovranità: *a*) terraferma; *b*) spazi marini acque interne, mare territoriale, zona contigua, piattaforma continentale); *c*) spazio atmosferico; *d*) sottosuolo.
2. L'alto mare.
3. I fiumi internazionali.
4. Lo spazio esterno.
5. Condizione giuridica delle navi e degli aeromobili. I mezzi cosmici.

VI

1. La sovranità nei riguardi delle persone. Cittadinanza ed estraneità. Protezione diplomatica dei cittadini e delle società nazionali. Gli apolidi. I rifugiati.
2. Convenzioni per la tutela dei diritti dell'uomo. Convenzione contro la schiavitù e le pratiche assimilate. Convenzioni in materia sociale. La dichiarazione universale dei diritti dello uomo. La convenzione europea sui diritti dell'uomo.
3. Le minoranze.
4. Limiti internazionali all'esercizio della sovranità nei riguardi degli stranieri. Ammissione, soggiorno ed espulsione.

VII

1. L'organizzazione internazionale. Unioni istituzionali e non istituzionali di Stati e loro classificazioni.
2. Le alleanze.
3. Le confederazioni di Stati.
4. Le Nazioni unite. Origine e precedenti storici dello Statuto. Emendamento e revisione. Organi, funzioni e natura della organizzazione. Attività svolta nei vari settori.
5. Le organizzazioni regionali (Americhe, Africa, Asia).
6. Le organizzazioni europee, politiche ed economiche.
7. Le Agenzie specializzate e la cooperazione internazionale economica e sociale.

VIII

1. L'illecito internazionale e le sue conseguenze.
2. Responsabilità indiretta e c.d. responsabilità dello Stato per fatti di individui.

IX

1. Garanzie del diritto internazionale. Classificazioni e problematica relativa. L'autotutela.
2. Controversie internazionali. Nozione.
3. Controversie giuridiche e controversie politiche, justiciables et non justiciables.
4. Procedimenti volti alla risoluzione delle controversie internazionali mediante accordo: negoziato, mediazione, buoni uffici, conciliazione. Nozione, caratteri e sviluppo storico di tali procedimenti; in particolare, dei procedimenti previsti dal Patto della Società delle nazioni e dalla Carta delle Nazioni unite.
5. Procedimenti c.d. « risolutivi » (ad esito vincolante). Lo arbitrato.
6. La Corte internazionale di giustizia e il regolamento giudiziario.
7. L'inchiesta.

X

1. La guerra. Definizione e distinzione da altre manifestazioni di violenza (rappresaglia armata, blocco pacifico, ecc.).
2. Inizio e fine dello stato di guerra. Tregue ed armistizi.
3. Regole della guerra terrestre, marittima ed aerea. I crimini di guerra.
4. L'occupazione bellica e il trattamento dei sudditi nemici.
5. La neutralità.
6. Le forme di violenza « diverse » dalla guerra.
7. Prevenzione e repressione del ricorso arbitrario alla violenza. Periodo anteriore alla prima guerra mondiale. Patto della Società delle nazioni ed altri strumenti anteriori alla seconda guerra mondiale. Carta delle Nazioni unite e prassi relativa. Organizzazioni regionali.
8. La legittima difesa.
9. I crimini contro la pace e contro l'umanità.

Economia politica e politica economica

Economia politica:

1. L'Economia politica nell'ambito delle scienze sociali: la funzione degli schemi teorici (modelli) nell'analisi dei fatti economici. Equilibrio parziale e generale. Unità elementari ed aggregati economici. Analisi statica, stazionaria e dinamica.
2. Il mercato e le sue forme: analisi comparata della pura concorrenza, del monopolio assoluto e delle forme imperfettamente concorrenziali e oligo-polistiche.
3. Gli operatori economici: il consumatore individuale nel suo comportamento in relazione alle differenti forme di mercato. La domanda individuale e curve collettive di domanda, il risparmio individuale e sociale.
4. Gli operatori economici: l'imprenditore e il suo comportamento in relazione alle varie forme di mercato. Le leggi della produttività. La tipologia dei costi di produzione. La tipologia delle imprese e le loro motivazioni. Economie e diseconomie di scala, interne ed esterne. Equilibrio dell'impresa. La curva di offerta.

5. La formazione del prezzo dei prodotti nelle diverse condizioni di mercato. I prezzi dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario.

6. Il flusso del reddito e i vari metodi per la sua misurazione. Bilancio economico nazionale. L'analisi del processo di formazione del reddito nazionale. Il livello di equilibrio del reddito nazionale.

7. Moneta e credito: il processo di creazione di credito. La domanda di moneta e le sue determinanti. L'offerta di moneta e le sue componenti. Il livello dei prezzi. Inflazione e deflazione, nelle determinanti analitiche e nelle principali esperienze storiche.

8. I presupposti e gli effetti del commercio internazionale. Commercio internazionale e scambi esteri. Tipologia delle bilance contabili delle relazioni economiche con l'estero. Il commercio internazionale come componente esterno del flusso del reddito.

9. Fluttuazioni e sviluppo. Spiegazione e metodi di misurazione dell'andamento ciclico. Le diagnosi congiunturali. Fattori esplicativi dei fenomeni di sviluppo, sottosviluppo e dualismo economico.

10. Le fonti di informazione statistica per lo studio dei fatti economici.

Politica economica:

1. Obiettivi e strumenti e loro relazioni nei problemi di politica economica. Politica economica empirica e politica economica razionale. La funzione obiettiva dei responsabili delle decisioni di politica e la sua espressione formale.

2. Programmazione a breve e a lungo termine nelle economie prevalentemente accentrate o decentrate e relative tecniche.

3. Concentrazione economica e azione pubblica. Aspetti tecnologici e aspetti monopolistici del fenomeno della concentrazione tecnica e finanziaria. Intese e posizioni dominanti. Le legislazioni antimonopolistiche. La posizione del settore distributivo.

4. Il mercato del lavoro e l'azione pubblica. Politica salariale e previdenziale. I problemi della perequazione settoriale e regionale dei redditi.

5. La politica industriale in relazione ai problemi del pieno impiego e dello sviluppo. Tipologia degli incentivi e analisi dei loro effetti. Fonti di finanziamento delle imprese ed azione economica pubblica.

6. Gli strumenti essenziali della politica economica contemporanea e la scelta della loro più efficace combinazione: la politica monetaria e creditizia; la politica di bilancio e finanziaria; la politica valutaria; l'intervento del sistema dei prezzi e altri controlli diretti.

7. La politica internazionale, commerciale e monetaria. Le esperienze storiche più rilevanti nel periodo tra le due guerre. La cooperazione internazionale organizzata nel secondo dopoguerra e i suoi principali organismi. Problemi delle aree economicamente integrate. Il sistema aureo, le monete riserva e il problema della liquidità internazionale.

8. La formazione del settore pubblico dell'economia in Italia e la sua rilevanza quantitativa. Il sistema delle partecipazioni statali. L'assetto dell'istituto di emissione, del sistema bancario e del mercato finanziario in Italia. La disciplina degli investimenti dall'estero e all'estero.

9. La politica commerciale italiana, negli aspetti storici e nelle condizioni contemporanee. Gli istituti fondamentali della politica doganale e degli accordi economici internazionali, su basi bilaterali e multilaterali.

10. I problemi dell'emigrazione interna ed internazionale. Effetti demografici, valutari e sociali. L'azione pubblica in rapporto all'emigrazione.

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA COMMERCIALE

Tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero:

1. Premesse. Cenni sull'evoluzione del commercio internazionale. Le genesi dell'economia di produzione per via di scambio. La progrediente integrazione delle risorse e dei mercati.

2. L'evolversi del contenuto e dello schema del controllo del commercio internazionale.

3. Gli aspetti generali del controllo. Gli organi ad esso preposti e i documenti fondamentali.

4. Il controllo merceologico. I vincoli mercantili all'esportazione e all'importazione. L'esecuzione delle negoziazioni: limiti, tolleranze, differenze, ecc.

5. Il controllo valutario. Le compensazioni generali: aspetti economico-tecnici e le forme di regolamento. Le compensazioni private e gli affari in reciprocità: loro regolamento. Le operazioni franco-valuta.

6. I regolamenti dei prezzi all'esportazione e all'importazione. Intervento del sistema bancario.

7. I regolamenti valutari. Le aperture di credito. Accordi multilaterali UEF e AME. Il sistema delle valute di conto valutario. Le « parità » e i calcoli di loro determinazione.

8. Le negoziazioni in cambi a pronti e a termine.

9. I crediti bancari in valuta.

10. I finanziamenti speciali: dei conti depositi, EFIM, FIM, a medio termine, a lungo termine.

11. Accordi commerciali e di pagamento recentemente conclusi dall'Italia.

12. Liberalizzazione convenzionale nel quadro dell'OCSE. Contingenti di salvaguardia. Recenti sviluppi del processo di liberalizzazione degli scambi europei. Regime degli scambi fra i paesi della CEE. La zona di libero scambio.

SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA SOCIALE

Circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela:

1. Le fonti internazionali del diritto del lavoro.

2. La circolazione internazionale dei lavoratori.

a) attività degli organismi internazionali ed in particolare del BIT;

b) regimi convenzionali per la tutela previdenziale dei lavoratori italiani all'estero.

3. La CEE e le questioni del mondo del lavoro:

a) libera circolazione nell'area comunitaria e parità di trattamento; il diritto di stabilimento;

b) i problemi della sicurezza sociale;

c) Fondo sociale europeo e problemi della formazione professionale; il comitato permanente dell'occupazione;

d) emigrazione extra-comunitaria.

4. L'azione della CECA in materia di sicurezza del lavoro.

Movimenti sindacali:

1. Storia del sindacato:

a) il fenomeno storico dell'organizzazione professionale, le corporazioni;

b) la decadenza delle vecchie forme associative professionali;

c) la soppressione delle corporazioni professionali ed il divieto di coalizione;

d) il problema della disciplina del rapporto di lavoro nella economia moderna;

e) il determinarsi dell'interesse alla coalizione;

f) l'interesse collettivo profesionale ed il sindacalismo;

g) il riconoscimento della libertà sindacale;

h) la libertà sindacale nei paesi della CEE.

2. Il controllo internazionale sul rispetto della libertà sindacale.

3. L'organizzazione del sindacato.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E DIRITTO INTERNO IN MATERIA INTERNAZIONALE

Diritto internazionale privato:

1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato.

2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.

3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.

4. Limiti all'applicazione del diritto straniero.

5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.

6. Rapporti di famiglia.

7. Successioni e donazioni.

8. Possesso e diritti reali.

9. Obbligazioni.

10. Forma degli atti.

11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Diritto interno in materia internazionale:

I. Diritto costituzionale:

1. Norme della costituzione italiana concernenti i rapporti internazionali (adattamento, asilo, guerra e organizzazione internazionale, agenti diplomatici, ratifica dei trattati, ecc.).

2. La cittadinanza. Nozioni generali e diritto comparato. La apolidia.
3. La cittadinanza italiana. Principi generali. Condizioni e modi di acquisto e perdita.
4. Il territorio della Repubblica (terraferma, acque interne e territoriali, piattaforma continentale, zona contigua).

II. Diritto processuale civile internazionale:

1. Limiti della giurisdizione italiana.
2. Efficacia in Italia delle sentenze straniere. Riconoscimento ed esecutorietà.
3. L'arbitrato fra privati nei rapporti internazionali.
4. Convenzioni internazionali in materia di giurisdizione civile.
5. Altre forme di cooperazione fra gli Stati in materia giudiziaria. L'assistenza giudiziaria.

III. Diritto penale e processuale penale internazionale:

1. Limiti della legge penale nello spazio. Limiti della giurisdizione penale.
2. L'estradizione.
3. Effetti delle sentenze penali straniere.
4. Convenzioni internazionali in materia penale.

IV. Diritto tributario:

1. Condizione tributaria dello straniero in Italia e dell'italiano all'estero.
2 Cooperazione internazionale in materia, con particolare riguardo al problema della doppia imposizione.

DIRITTO PUBBLICO (COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO) E CENNI SULLE PRINCIPALI COSTITUZIONI ESTERE

1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato; elementi ed organi. Forme di Stato e forme di governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7. L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo.
8. L'amministrazione diretta locale.
9. Gli enti autarchici nazionali.
10. Gli enti autarchici locali. Enti territoriali. Enti non territoriali.
11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.
12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.
13. La giustizia nell'Amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14 Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati Esteri.

NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE

1. Nozione e fondamento del diritto. Principi generali.
2. Interpretazioni delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo. Acquisto, perdita e modificazione del diritto.
3. Il negozio giuridico. Elementi del negozio. L'oggetto, la causa e la forma del negozio: nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione.
4. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
5. Famiglia. Matrimonio, Filiazione e adozione. Concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte. Successioni legittime. Successione testamentaria. Donazione.
6. Diritti reali. Proprietà e possesso.
7. Diritti di obbligazioni. Modificazioni soggettive ed oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento, estinzione.
8. Contratti in generale e loro classificazione.
9. L'impresa: l'imprenditore, l'azienda. La società: concetti generali. La società per azioni. La società a responsabilità limitata. Le cooperative, le mutue.
10. I diritti su beni immateriali.
11. Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
12. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
13. Tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti. Prescrizione e decadenza.

GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA

1. Lineamenti generali dei cinque continenti: quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali dei principali Paesi.
2. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento ed i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.
3. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali ed il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo ed alla consistenza attuale del commercio italiano: Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne della industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

1. Svolgimenti di pensiero politico nell'antichità classica (Platone, Aristotele, Cicerone).
2. Curialisti e anticurialisti nel Medio evo.
3. Machiavelli e la nuova scienza politica.
4. Svolgimento della scuola giusnaturalistica.
5. Assolutismo e antiassolutismo nel pensiero del secolo XVII, con particolare riguardo a T. Hobbes e a J. Locke.
6. Contratto sociale e sovranità popolare. Rousseau.
7. Dal socialismo utopistico al socialismo scientifico.
8. Il liberalismo.
9. Idea nazionale e idea supernazionale nel secolo XIX.
10. Carte americane dei diritti. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo nel 1789. La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo nel 1948.

(8709)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esame speciale, a centotrentatre posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, con il quale è stato approvato il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie;

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 40, contenente modifiche alla legge sul lotto;

Vista la legge 28 dicembre 1967, n. 1330, recante nuove norme in materia di reclutamento del personale del lotto ed in particolare l'art. 9 che sostituisce integralmente il terzo comma dell'art. 6 della suddetta legge n. 40;

Considerato che sono vacanti quattrocentouno posti nel ruolo degli aiuto ricevitori di cui 2/3 devono essere conferiti mediante pubblico concorso;

Considerato che si è provveduto a riservare i posti assegnabili senza concorso e non ancora conferiti, spettanti al personale appartenente alle categorie speciali a norma delle disposizioni vigenti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame speciale, per il conferimento di centotrentatre posti nel ruolo degli aiuto ricevitori del lotto;

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui all'articolo precedente soltanto gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto prescindendo dai limiti d'età.

Art. 3.

L'ammissione all'esame avviene a condizione che il candidato ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevole, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione del lotto.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice e rivolte alla Direzione generale per le entrate speciali, dovranno essere presentate entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle intendenze da cui gli aspiranti dipendono.

Le intendenze che riceveranno le domande provvederanno a comprovare il giorno di arrivo con l'applicazione del bollo a calendario e le trasmetteranno subito alla Direzione generale per le entrate speciali.

Gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1951, n. 375, e categorie assimilate, i profughi e le altre categorie di cui all'art. 5 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330, che intendono avvalersi dei titoli di preferenza, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il possesso dei suddetti titoli a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

L'esame avrà luogo a Roma presso la Direzione generale per le entrate speciali.

Art. 6.

La prova consisterà in un colloquio vertente su materia di servizio.

L'avviso per la presentazione alla prova suddetta verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data in cui la prova stessa dovrà essere sostenuta.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario o di altro documento valido a norma delle vigenti disposizioni in materia.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1967, n. 1330, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Ai candidati che abbiano conseguito la idoneità per aver riportato nel colloquio un voto non inferiore a sei decimi, sarà attribuito, sino a un massimo di cinque punti, un quinto di punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato a partire dalla data di autorizzazione di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40.

La somma dei voti del colloquio e quelli per anzianità determina il punteggio complessivo per il posto in graduatoria.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle estrazioni del lotto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1974
Registro n. 74 Finanze, foglio n. 354.

(8508)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione incaricata di accertare l'idoneità degli aspiranti all'ammissione al XXXI corso allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la nota 14 giugno 1974, n. 1668 ris., con la quale la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste dispone l'inizio del XXXI corso allievi sottufficiali e fissa le norme per l'ammissione al corso stesso;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538;

Visto l'art. 77 del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, relativi ai compensi spettanti alle commissioni;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione incaricata di accertare l'idoneità degli aspiranti all'ammissione al XXXI corso allievi sottufficiali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione incaricata di accertare l'idoneità degli aspiranti all'ammissione al XXXI corso allievi sottufficiali è costituita come segue:

Presidente:

Dalsasso dott. Davide, ispettore capo.

Membri:

Ferroni dott. Duilio, ispettore superiore;
Cimino dott. Antonino, ispettore superiore;
Mennuni dott. Paolo, ispettore superiore;
Avena dott. Gaetano, ispettore superiore.

Segretario:

De Santis dott. Giovanni Batt., ispettore superiore.

Art. 2.

Ai componenti della predetta commissione spetterebbero i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, che graveranno, per un importo presunto di L. 1.000.000 circa, sul cap. 1721 dell'esercizio finanziario in corso e che sarà versato in conto entrate eventuali del Tesoro, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 agosto 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1974
Registro n. 10 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 371

(8422)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'assunzione di un laureato, presso il C.A.M.E.N. di San Piero a Grado, ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, in qualità di direttore.

Si rende noto che è disponibile il posto di direttore per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare, da assumere con contratto a termine triennale, rinnovabile, ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, alle dipendenze del consiglio tecnico scientifico della difesa.

Gli aspiranti all'assunzione devono essere in possesso di laurea rilasciata da una delle facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia o ingegneria.

Il trattamento economico spettante per la qualifica di direttore, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 1014, è quello corrispondente alla retribuzione degli impiegati civili dello Stato con la qualifica di ispettore generale (par. 530).

Lo stipendio è suscettibile di aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 % della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa categoria.

Spettano inoltre: la tredicesima mensilità, le quote di aggiunta di famiglia secondo le norme vigenti per il personale statale, l'assistenza E.N.P.A.S., l'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. contro i rischi ed infortuni in servizio, un'indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego.

Allo stesso personale sono estese le disposizioni concernenti l'indennità integrativa speciale e quella giornaliera di rischio previste, rispettivamente, dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e dalla legge 9 luglio 1967, n. 563.

I candidati dovranno avanzare non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, istanza in carta legale corredata di un certificato attestante le votazioni riportate negli esami di profitto nel corso degli studi universitari, diretta al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 1ª Divisione - via XX Settembre - 00187 Roma.

La selezione dei candidati sarà effettuata mediante un accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, consistente in un colloquio e tenendo conto dei titoli in possesso degli aspiranti.

I titoli concernenti l'attività svolta nel campo tecnico-scientifico dell'energia nucleare, altre lauree o titoli di specializzazione, pubblicazioni o rapporti inerenti detta attività, saranno richiesti ai candidati medesimi in tempo utile, affinché possano essere consegnati tempestivamente alla commissione e comunque prima della data di inizio del colloquio.

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

1. Esame critico degli attuali programmi di ricerca nel settore nucleare.
2. Esame dell'organizzazione della ricerca nucleare e delle capacità industriali nucleari in Italia.
3. Le applicazioni industriali dell'energia nucleare nel mondo.
4. Prospettive della produzione di energia elettrica di origine nucleare.
5. Situazione attuale e prospettive della propulsione navale con energia nucleare.
6. Il problema dei combustibili nucleari: le disponibilità del minerale, l'arricchimento dell'uranio, la costruzione degli elementi combustibili.
7. La problematica della politica dell'energia e le prospettive dell'energia nucleare.
8. Attuali vedute sui problemi di sicurezza degli impianti nucleari.
9. L'economia degli impianti nucleari.
10. La protezione sanitaria dalle radiazioni.
11. La normativa di legge sugli impieghi pacifici dell'energia nucleare.
12. Impiego dell'energia nucleare e problemi militari connessi.

Roma, addì 13 settembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(8268)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savigliano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 695 in data 5 dicembre 1972 con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savigliano;

Visto il proprio decreto n. 424 in data 9 aprile 1973 con il quale veniva prorogato il termine di presentazione delle domande relative al predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 446 in data 25 febbraio 1974 con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del citato concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savigliano:

Beoletto Silvio . . . . punti 149,247

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Cuneo, all'albo pretorio della locale prefettura ed a quello del comune interessato.

Cuneo, addì 3 ottobre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 3608, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savigliano;

Ritenuto di procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso predetto nella persona dell'unico concorrente dichiarato idoneo: dott. Beoletto Silvio;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 4;

Decreta:

Il dott. Silvio Beoletto, nato a Sampeyre l'8 ottobre 1936 è dichiarato vincitore del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Savigliano.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento con avvertenza che sarà dichiarato rinunciatario in caso di mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, nel termine suindicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale di Cuneo, all'albo della locale prefettura ed a quello del comune interessato.

Il sindaco del comune di Savigliano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cuneo, addì 3 ottobre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(8205)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7629 del 27 dicembre 1973 con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Nuoro, dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1973 e bandito con decreto del medico provinciale n. 7629 del 27 dicembre 1973 è così costituita:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bonfiglio dott. Biagio, medico provinciale di Cagliari;

Dedola prof. Giovanni, primario chirurgo, ospedale S. Francesco, Nuoro;

Contu prof. Licinio, primario medico, ospedale S. Francesco, Nuoro;

Serra dott. Luigi, viceprefetto ispettore ff., prefettura di Nuoro;

Falchi dott. Quirico, medico condotto designato dai comuni interessati.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro presso l'ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 30 settembre 1974

Il medico provinciale f.f.: LUGLIE'

(8250)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Modificazione alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 8 ottobre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Foggia al 28 febbraio 1973;

Considerato che le designazioni dei funzionari medici ed amministrativi sono di competenza del Ministero della sanità;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione dei componenti in parola;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, funzionario del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Leo dott. Vito, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Ciccarelli dott. Antonio, vice prefetto ispettore della prefettura di Foggia;

Grosso prof. Enea, docente di igiene presso l'Università di Bari;

Malaguzzi prof. Claudio, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università di Bari;

Mele dott. Silvio, ufficiale sanitario di S. Agata di Puglia.

Segretario:

Virdia dott. Tommaso, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Bari non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà anche pubblicato nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 23 settembre 1974

Il medico provinciale: CRUPI

(8276)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1974, n. 14-4/Legisl.

Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 agosto 1973, n. 36, concernente l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati coltivatori diretti, artigiani e commercianti iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 6 *agosto* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 25 agosto 1973, n. 36, concernente l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati coltivatori diretti, artigiani e commercianti iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia;

Ravvisata la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, norme regolamentari che disciplinano le forme ed i modi di erogazione dell'assistenza di cui trattasi;

Visto l'art. 9, punto 10), del testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 2201, di data 5 aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 agosto 1973, n. 36, concernente l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati coltivatori diretti, artigiani e commercianti iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia, nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 19 aprile 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1974
Registro n. 27, *foglio n.* 180

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 36, DI DATA 25 AGOSTO 1973, CONCERNENTE LA ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI PENSIONATI COLTIVATORI DIRETTI, ARTIGIANI E COMMERCIANTI, ISCRITTI ALLE RISPETTIVE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA.

Art. 1.

All'erogazione dell'assistenza farmaceutica, ai sensi della presente legge, provvedono entro i limiti e con le modalità stabilite negli articoli seguenti, rispettivamente le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento.

Art. 2.

L'assistenza farmaceutica è erogata ai titolari di pensione di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613, rispettivamente per i coltivatori diretti, artigiani e commercianti, nonchè ai familiari, conviventi e a carico, aventi titolo all'assistenza di malattia a norma delle leggi 29 maggio 1967, n. 369, 27 febbraio 1963, n. 260 ed art. 30 della succitata n. 613.

Art. 3.

Le prestazioni farmaceutiche di cui alla presente legge sono concesse dal momento da cui decorre per i pensionati presso le singole casse provinciali il diritto alle prestazioni sanitarie previste dalle rispettive leggi.

L'erogazione dell'assistenza cessa con la perdita del diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria, col venir meno dei requisiti di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali di Trento sono tenute alla compilazione e aggiornamento di appositi elenchi dei titolari di pensione e familiari a carico, ai quali spetta l'assistenza farmaceutica prevista dalla legge provinciale.

I beneficiari dell'assistenza stessa devono notificare alle rispettive casse, entro trenta giorni dall'evento, ogni variazione concernente il nucleo assistibile. Per le notifiche effettuate oltre tale termine, e comportanti iscrizioni negli elenchi di cui al precedente comma, l'iscrizione stessa ha effetto dalla data di notifica.

Art. 5.

L'assistenza farmaceutica comprende l'erogazione di specialità medicinali, prodotti opoterapici e biologici, fermenti solubili ed organizzati e prodotti affini, sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, regolarmente autorizzati dal Ministero della sanità e rispondenti alle necessità terapeutiche.

Sono concesse altresì le preparazioni galeniche e magistrali, e gli articoli di medicazione, nelle quantità, qualità, tipi e misure risultanti dall'elenco di cui all'allegato *A*.

E' esclusa la somministrazione dei seguenti prodotti:

acque e sali minerali (registrati, o non, quali specialità medicinali) anche se aventi azione terapeutica;

alcool puro ed etere (salvo non rientrino in preparazioni magistrali), alcool denaturato, benzina;

articoli di medicazione e presidi sanitari non inclusi nello elenco di cui all'allegato *A*;

prodotti ad azione disinfestante;

polveri per acqua da tavola;

prodotti alimentari e dietetici;

prodotti per l'igiene e cosmesi, e profumeria in genere;

prodotti galenici contenenti elisir, vini medicati, sia semplici che in associazioni varie almeno che non siano adoperati come correttivi entro il limite del 20% della preparazione totale;

saccarina, salvo non rientri in preparazioni magistrali.

E' in ogni caso esclusa la somministrazione di prodotti medicinali privi di fustella, a meno che le ditte produttrici non vi siano state autorizzate trattandosi di prodotti con involucri sui quali non sia possibile asportare la fustella medesima.

Art. 6.

L'assistenza farmaceutica è erogata di norma nella forma diretta.

E' erogata nella forma indiretta nel caso di opzione esercitata, limitatamente ad ogni singolo caso di malattia, direttamente dal titolare di pensione, o nei casi previsti dai regolamenti relativi all'assistenza farmaceutica vigenti per ciascuna cassa.

Ciascuna cassa può altresì deliberare l'erogazione in forma indiretta, qualora eccezionali motivi di fatto impediscano la erogazione in forma diretta.

Gli assistiti, sia nella forma diretta che nell'indiretta, concorrono all'acquisto dei medicinali con la somma di L. 200 per ogni unità di medicinale ricettato, nonchè all'acquisto del ricettario nella misura stabilita da ciascuna cassa.

Art. 7.

Gli assistiti nella forma diretta devono di norma prelevare i medicinali presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico della provincia di Trento, salvo deroghe per eventuali situazioni relative a farmacie situate in prossimità dei confini provinciali, dietro presentazione di ricetta compilata su apposito modulo del medico curante.

La ricetta ha la validità di sei giorni e deve contenere l'indicazione del cognome, nome, comune di residenza e numero della tessera assicurativa dell'assistito, nonchè la prescrizione, la data di essa e la firma del medico. All'atto della spedizione il farmacista appone sulla ricetta il timbro della farmacia, l'importo della spesa e della quota a carico dell'assistito e la data del prelievo; vi applica altresì il bollino o il fustellato relativo ai medicinali prescritti.

Art. 8.

Nella forma indiretta i beneficiari hanno facoltà di servirsi presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico, dietro presentazione di ricetta medica, la cui validità è di sei giorni.

Per fruire delle prestazioni l'assistito deve inoltrare il certificato di malattia da cui risultino la diagnosi e l'eventuale prognosi.

Ai fini del rimborso la documentazione deve essere inoltrata alle singole casse entro trenta giorni dal termine della cura. Le ricette devono riportare l'indicazione del cognome e nome dell'assistito, la data di prescrizione, nonchè a cura della farmacia, il timbro della stessa, l'importo della spesa e la data di spedizione. Ad ogni ricetta viene altresì allegato l'apposito tagliando mutualistico munito delle fustelle per ciascun farmaco acquistato.

La liquidazione delle spese farmaceutiche viene effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione.

Per quanto non previsto nel precedente art. 7 e nel presente articolo si applicano le norme e procedure che presso ciascuna cassa disciplinano l'erogazione dell'assistenza facoltativa e integrativa di malattia in forma diretta e indiretta.

Art. 9.

Alla copertura degli oneri relativi al finanziamento ed alla gestione dell'assistenza farmaceutica si provvede con il contributo previsto dall'art. 4 della legge provinciale.

Art. 10.

Per gli eventuali ricorsi, in caso di mancata erogazione totale o parziale dell'assistenza farmaceutica, si applicano le stesse modalità e gli stessi termini validi per i ricorsi previsti dai regolamenti delle rispettive casse contro la mancata assistenza sanitaria.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla presente normativa, si applicano, ove non contrastanti, le norme che regolano l'assistenza di malattia presso ciascuna cassa.

Fermi i limiti e le forme stabilite dal presente regolamento le singole casse potranno stabilire eventuali modalità di attuazione dell'assistenza farmaceutica.

Trento, addì 19 aprile 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

(7342)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1974, n. 23-13/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di assistente sanitaria visitatrice (coadiutore) della carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *agosto* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Viste le leggi provinciali 23 agosto 1963, n. 8 e 13 luglio 1968, n. 10;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3750 di data 30 aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di assistente sanitaria visitatrice (coadiutore) della carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie secondo i programmi particolareggiati di esame stabiliti con regio decreto 7 febbraio 1942, n. 1486 allegato **I**:

1) Assistenza sanitaria e sociale con particolare riferimento alla profilassi e al reinserimento nel caso dell'igiene mentale;

2) Le malattie infettive acute e le malattie sociali. Le malattie del lavoro e le tossicosi, ivi comprese quelle alcooliche o da sostanze stupefacenti o allucinogeni.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

nozioni elementari sulle leggi sanitarie in genere;

nozioni di epidemiologia e profilassi; di vigilanza igienica e di medicina preventiva con particolare riferimento ai temi fondamentali dell'igiene mentale e del lavoro; all'igiene mentale e alla protezione della maternità e dell'infanzia e alla medicina sociale;

conoscenza degli strumenti di indagine epidemiologica;

nozioni sui servizi sanitari comunali, provinciali e statali con particolare riferimento ai servizi provinciali volti alla tutela della sanità mentale nel territorio della provincia;

concetto d'igiene generale e di igiene speciale;

conservazione della salute e causa diretta o indiretta di malattia;

metodi profilattici;

nozioni di statistica demografica e sanitaria;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento;

nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 17 giugno 1974

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1974
Registro n. 28, *foglio n.* 126

(7343)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. **32.**

Rifinanziamento e modifica della legge regionale 3 agosto 1973, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'efficacia della legge regionale 3 agosto 1973, n. 28, è prorogata all'anno 1974 con le seguenti modificazioni.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« In attesa del riordinamento funzionale degli autoservizi pubblici di linea per viaggiatori, la Regione concede per il primo semestre 1974 ai titolari di concessioni regionali per l'esercizio di autoservizi di linea i seguenti contributi, calcolati con riferimento all'anno 1973:

a) contributo di L. 50 per autobus-chilometro, elevato a L. 75 per le linee che si svolgono in prevalenza in zone montane e per tutte le linee esercitate da aziende di trasporto di natura pubblica o da cooperative di gestione;

b) contributo forfettario pari al 40 per cento degli introiti relativi alla vandita di titoli di viaggio a tariffa preferenziale.

Tali contributi verranno erogati ai titolari di concessioni regionale solo nel caso in cui risulti passivo il conto di esercizio per l'anno 1973. I contributi non potranno essere superiori al passivo del conto di esercizio 1973.

Qualora i fondi destinati alla concessione dei contributi non siano sufficienti a coprire l'ammontare richiesto, si procederà, soddisfatte le domande delle aziende pubbliche e delle cooperative di gestione, alla ripartizione proporzionale della restante somma fra i concessionari privati ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« La domanda di contributo dovrà essere presentata al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e corredata:

dalla dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate all'art. 3;

dal conto economico della gestione 1973;

dall'elenco dei canoni postali e di ogni eventuale altro canone o sussidio percepito nel 1973 da province, comuni o altri enti;

dall'indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1973;

dall'eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria ».

L'art. 5 e l'art. 6 sono soppressi.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 882.000.000.

Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 380 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1974 e la conseguente istituzione, nel bilancio medesimo, del cap. 608 intitolato « Contributi di esercizio per gli autoservizi pubblici di linea ». Le somme non impegnate nello esercizio 1974 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 settembre 1974

Il vice presidente della giunta: FERRARI

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. **33.**

Interventi della Regione per l'attuazione di un servizio di guardia medica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*11 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione assicura l'assistenza sanitaria domiciliare per casi di urgenza nei giorni festivi, nel pomeriggio del sabato e nelle ore notturne a favore di tutti i cittadini mediante la realizzazione di un servizio permanente di guardia medica.

La Regione coordina l'attività di tale servizio e contribuisce alla sua realizzazione che è attuata, per quanto attiene alle prestazioni mediche, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie d'intesa con gli altri enti mutualistici.

In attesa che il servizio di cui al comma precedente sia esteso a tutto il territorio regionale, la guardia medica è attuata immediatamente, in via sperimentale, nel comune capoluogo regionale.

Il servizio di cui al presente articolo verrà inserito e riorganizzato nel contesto della programmazione sanitaria regionale e in rapporto alla suddivisione territoriale dei servizi socio-sanitari.

Art. 2.

Alla realizzazione del servizio di cui all'art. 1 la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, interviene mediante il rimborso spese agli enti previsti per gli interventi di cui all'art. 3.

Art. 3.

Gli enti, individuati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore incaricato, pongono a disposizione del servizio:

sala di attesa o di recapito per il medico assegnato dallo ente mutualistico;

servizio telefonico;

automezzo con radio-telefono e relativo autista;

valigetta di pronto soccorso, con prima dotazione di farmaci.

Art. 4.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, è autorizzata, a decorrere dal 1974, a rimborsare agli enti di cui all'art. 3 le spese derivanti dalla presente legge nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Le richieste di rimborso da parte degli enti devono pervenire al presidente della giunta regionale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è svolto il servizio e devono essere corredate dalla documentazione riferita alle spese direttamente connesse alla effettuazione del servizio stesso.

La giunta regionale provvede al rimborso delle spese ritenute ammissibili entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente.

La giunta regionale è autorizzata al rimborso immediato delle spese di primo impianto e alla concessione di anticipi fino ai nove decimi delle spese di esercizio previste.

Art 5.

Per la concessione agli enti dei rimborsi di cui all'art. 4 è autorizzata, per ciascuno degli anni 1974 e 1975, la spesa annua di L. 100.000.000.

Alla spesa per il 1974 si provvede mediante riduzione di pari somma del cap. 380 « Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio relativo e conseguente istituzione del cap. 221 « Rimborso spese ad enti per la collaborazione nella attuazione del servizio di guardia medica ».

Per l'esercizio 1975 si provvederà mediante l'inserimento del capitolo corrispondente negli stati di previsione della spesa.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate in quello successivo.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 settembre 1974

Il vice presidente della giunta: Ferrari

(7658)

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 agosto 1974, n. 183.

Modifiche al regolamento per il personale qualificato del centro regionale di programmazione.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 12 *settembre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente « Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna » in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge regionale 11 luglio 1962, n. 7, concernente « Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna »;

Visto il decreto del presidente della giunta 20 aprile 1968, n. 16, concernente « Regolamento per il personale qualificato del centro regionale di programmazione »;

Ritenuto di dover apportare al citato regolamento opportune modifiche intese ad adeguare la portata di alcune sue norme alle disposizioni emanate con la legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, per il personale regionale;

Su conforme deliberazione assunta dalla giunta regionale in seduta del 10 luglio 1974;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica al regolamento per il personale qualificato del centro regionale di programmazione:

Articolo unico. — L'art. 16 del decreto del presidente della giunta 20 aprile 1968, n. 16, già modificato con decreto del presidente della giunta 4 marzo 1971, n. 17, è sostituito dal seguente:

L'indennità di trasferta spettante al personale qualificato del centro di programmazione è stabilita nella misura di lire 15.000 giornaliere, salvo che per il direttore ed il vice direttore dello stesso centro, ai quali l'indennità è attribuita nella misura di L. 18.000 giornaliere, secondo le modalità vigenti per il personale dell'amministrazione regionale.

La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 25 %, quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sardegna e del 50 % quando è compiuta all'estero. L'indennità dovuta al personale comandato in missione per l'uso di un proprio mezzo di trasporto è stabilito in L. 60 a chilometro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 7 agosto 1974

Il presidente: Del Rio

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione sarda, addì 4 settembre 1974 - *Reg. Atti Governo n.* 1, *foglio n.* 17.

(7978)

ANTONIO SESSA, *direttore* Dino Egidio Martina, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742810)